



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

112/2012

DICEMBRE/6/2012 (*)

13 Dicembre 2012

***L'AGENZIA DELLE ENTRATE -
RISOLUZIONE N. 103/E DEL 4
DICEMBRE SCORSO - CHIARISCE LE
MODALITA' DI TASSAZIONE
DELL'ASSEGNAZIONE DI AZIONI AI
LAVORATORI DIPENDENTI.***

L'Agenzia delle Entrate, in risposta ad interpello disapplicativo, è tornata ad esprimersi sulla delicata questione della corretta **imposizione fiscale del valore delle partecipazioni azionarie assegnate ai lavoratori dipendenti** ovvero a coloro che **percepiscono redditi fiscalmente assimilati a quello di lavoro dipendente** (*id: co.co.pro*).

Lo ha fatto con la **Risoluzione N.103/E del 4/12/2012**.

Stante l'abrogazione del regime fiscale a favore delle c.d. "stock options", **il valore della quota azionaria rientra nella sfera del reddito da lavoro dipendente**, per il **consolidato principio di omnicomprensività** (*dal punto di vista eminentemente fiscale*) delle somme **e dei valori** ricevuti in relazione al rapporto di lavoro.

Nella risoluzione *de qua*, l'Agenzia ha riepilogato i criteri per determinare il *quantum* soggetto a tassazione, *rectius* del c.d. "**valore normale**".

Per "***valore normale***" deve intendersi:

- **per i titoli negoziati in mercati regolamentati: la media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;**
- **per le azioni non quotate o quote di partecipazione differenti dalle azioni: si dovrà fare riferimento alla proporzione quota/patrimonio netto.**

Il valore così determinato, al netto delle somme "pagate" dal dipendente, **rappresenterà l'imponibile fiscale.**

L'A.d.E. ha, inoltre, ribadito che **l'eventuale fascia di esenzione** di cui alla lettera *sub g*) dell'art. 51, comma 2, del DPR 917/86 (*id*: € 2.065,83) è applicabile **esclusivamente nei casi in cui le azioni siano offerte alla generalità dei dipendenti e a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione.**

Infine, con riguardo agli utili successivamente prodotti dalla quota di partecipazione, viene precisato che gli stessi saranno assoggettati alla tassazione prevista per i redditi di capitale (cfr. lett. e), comma 1, art. 44, DPR 917/1986), non essendo gli stessi riconducibili all'esistenza del rapporto di lavoro (che potrebbe essere, nel frattempo, cessato) **assumendo rilevanza la qualifica di lavoratore dipendente** (o percettore di reddito

assimilato), **esclusivamente nel momento dell'offerta delle azioni e non anche nella fase successiva.**

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

Si ringrazia il Collega Massimiliano De Bonis per la cortese collaborazione.

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC